



Mercoledì 11/01/2023

Aiuti di stato: calcolo degli interessi da recupero

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

In vista della scadenza per la presentazione dell'Autodichiarazione degli Aiuti di Stato, fissata al 31 gennaio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ sul tema.Â

Uno dei chiarimenti forniti riguarda il calcolo degli interessi di recupero in caso di aiuti ricevuti in eccedenza in un determinato periodo.

Â

L'Agenzia conferma che gli interessi cd. "da recupero" risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze derivanti e, ai fini della loro determinazione, nell'ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Temporary Framework, si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, precisano le Entrate, gli interessi da recupero devono essere calcolati come segue:

- per gli aiuti fruiti prima dell'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
- per gli aiuti fruiti dopo l'entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell'aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).

<https://www.agenziaentrate.gov.it>